



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma. vedi intestazione digitale

All Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
[ID_VIP: 4736]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.01.07/fasc. ABAP 6.3/2019

Allegati: //

oggetto: [ID_VIP: 4736] VENOSA (PZ) – MASCHITO (PZ): Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Venusia”, costituito da 10 aerogeneratori ciascuno di potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW, localizzato nei comuni di Venosa (PZ) e Maschito (PZ) e con parte delle opere di connessione elettrica localizzate nei comuni di Rapolla (PZ) e Melfi (PZ).

Richiedenti: Soc. E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

c.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All’Ufficio di Gabinetto
dell’On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO che i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 sono stati comunicati da questa DG ABAP con nota prot. n. 3453 del 02/02/2021, ovvero prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che, la **Soc. E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. (poi RWE Renewables Italia S.r.l.)**, con nota prot. n. 718-2019-51-6 P del 17/06/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 18587 del 08/07/2019, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto in esame;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot. 15958 del 21/06/2019, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 18870-A del 09/07/2019, ha comunicato, in esito alle verifiche di completezza della documentazione trasmessa, **la procedibilità della suddetta istanza**, comunicando, inoltre, di aver provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

152/2006 e ss.mm.ii., a pubblicare il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017, la Relazione Paesaggistica, nonché l'Avviso al pubblico, sul sito *web* del proprio Ministero all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7125/10259>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla **Società RWE Renewables Italia S.r.l.**, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, è relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza nominale di 45 MW, costituito da n. 10 aerogeneratori da 4,5 MW, di altezza massima al mozzo di 112 m ed un diametro massimo del rotore di 150 m, di cui 4 installati nel comune di Venosa e 6 nel comune di Maschito, e delle relative opere civili ed elettriche connesse;

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 19793-P del 17/07/2019, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che la Soc. E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. (poi RWE Renewables Italia S.r.l.), intanto, con nota del 19/07/2019 (priva di protocollo), ha comunicato a questa Direzione Generale ABAP il trasferimento "...della propria sede legale..." chiedendo pertanto di tenerne conto "...ai fini della formalizzazione e dell'invio di qualsiasi comunicazione..." indirizzata alla predetta Società;

CONSIDERATO che la **Società RWE Renewables Italia S.r.l.** (già Soc. E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l.), con nota prot.n. 1309-2019-51-6 P del 21/11/2019, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e per conoscenza a questo Ministero, le integrazioni volontarie al progetto di cui trattasi, riportando nella predetta istanza del 21/11/2019 che "...in data 28/10/2019...ha cambiato denominazione sociale in RWE Renewables Italia S.r.l., così come debitamente comunicato...in data 14/11/2019...", come anche che "...in data 18/09/2019 ha ottenuto da E-Distribuzione S.p.a. una ottimizzazione alla STMG...[che prevede]...di ammodernare le opere esistenti evitando la realizzazione di nuove opere che prevedano ulteriore occupazione di suolo o impatti ambientali aggiuntivi rispetto allo stato di fatto attuale...", dichiarando che "...il layout di impianto lato Utente (costituito da, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aerogeneratori, strade, piazzole, cavidotto 30 kV, SET 30/150 kV e cavo AT a 150 kV di connessione alla CP di Venosa) non ha subito alcuna variazione rispetto al progetto definitivo già in iter...[e che] le integrazioni riguardano la sola progettazione definitiva del quadro AT all'interno delle esistenti Cabine Primarie di Venosa e Melfi (rifacimento) e il potenziamento (sostituzione cavo) dell'esistente elettrodotta AT a 150 kV... [ricadenti nei] ...comuni di Venosa, Rapolla e Melfi (PZ)...";

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, con nota prot. n. m_amte_MATTM_RU.U.0013291 del 25/02/2020, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 7402 del 26/02/2020, ha comunicato che, con nota del 14/11/2019, la E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. **aveva riferito la variazione della propria denominazione sociale in RWE Renewables Italia S.r.l.**

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono pervenute le **seguenti osservazioni**, pubblicate sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica:

- Società ERG Wind 4 S.r.l. (prot. m_amte.DVA.RU.I.0020286 del 01/08/2019);
- Società CM Wind S.r.l. (prot. m_amte.MATTM_RU.I.0008503 del 10/02/2020);

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla **Società ERG Wind, 4 S.r.l.** nelle osservazioni (acquisite dal MATTM il 01/08/2019) con cui ha evidenziato notevoli interferenze con il parco eolico in esercizio, di proprietà di ERG Wind 4 S.r.l. presso i Comuni di Forenza e Maschito (PZ);

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla **Società CM Wind S.r.l.** nelle osservazioni (acquisite dal MATTM il 10/02/2020) in cui riporta che, in merito all'istanza di VIA presentata dalla Soc. E.ON Climate & Renewable Italia S.r.l. (ora RWE Renewables Italia S.r.l.), 6 dei 10 aerogeneratori previsti nel suo progetto di parco eolico, interferiscono con quelli del parco della stessa società CM Wind S.r.l., essendo i primi posizionati in modo tale da non rispettare le distanze prescritte dalla normativa regionale attualmente in vigore;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla **Società RWE Renewables Italia S.r.l.** (già Soc. E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l.) nelle proprie controdeduzioni alle Osservazioni della Società ERG Wind 4 S.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3453 del 02/02/2021, questa Direzione generale ha comunicato i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90**;

CONSIDERATO che la **società proponente** ha trasmesso con nota prot. 431 del 04/03/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio col prot. n. 7263 del 5/03/2021, le proprie **Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90**, formulata da questa Direzione Generale con nota prot. n. 3453 del 02/02/2021, a seguito della richiesta di proroga dei termini previsti da legge per la presentazione delle proprie Osservazioni (nota prot. RWERI prot.202 del 09/02/2021), concessa da questo Servizio fino al termine del 4/03/2021 (nota prot. n. 4552 del 10/02/2021);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7342 del 05/03/2021 questa Direzione generale ha chiesto alla Sovrintendenza competente e al Servizio II della medesima Direzione di voler esaminare i contenuti e formulare le proprie controdeduzioni in merito alle Osservazioni presentate dalla Società;

CONSIDERATO che, con nota prot. RWERI prot. 837 del 01/07/2021 la società proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa alle sole opere di rete inclusive del benessere da E-Distribuzione Spa e Terna Spa nonché una proposta di ulteriore mitigazione dei potenziali impatti del Progetto sulla componente paesaggio, consistenti essenzialmente nella disponibilità alla rinuncia a due aerogeneratori denominati PEVE05 e PEVE10;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 178 del 24/02/2022, acquisita al prot. 7345 del 25/02/2022, la società proponente ha chiesto di indire un tavolo tecnico volto ad illustrare le misure di mitigazione e compensazione proposte nelle osservazioni presentate da RWE il 4/03/2021 e il 01/07/2021 e individuare le condizioni eventualmente necessarie per la conclusione favorevole del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 10675 del 10/03/2022, questo Servizio, riscontrando la predetta



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



richiesta della società proponente, nell'evidenziare che l'iter istruttorio era ormai in fase di conclusione ha ritenuto di *dover sottolineare che le integrazioni volontarie presentate fossero di fatto variazioni sostanziali al progetto de quo valutabili solo nell'ambito di una nuova eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale*;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Direzione generale di cui al protocollo 19793 del 17/07/2019, con la quale codesto Servizio ha richiesto le valutazioni di competenza in relazione alle opere in oggetto, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 4048 del 08/05/2020, acquisito al prot. n. 14604 del 11/05/2020, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale**;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 1794 del 20/01/2021, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11725 del 08/10/2021, acquisita al prot. n. 34676 del 15/10/2021, la **competente Soprintendenza ABAP** ha trasmesso le Controdeduzioni alle Osservazioni del Proponente come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 7342 del 05/03/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. 41848 del 13/2/2021 **il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** di questa Direzione Generale ha trasmesso le Controdeduzioni alle Osservazioni del Proponente come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 7342 del 05/03/2021;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione;

RITENUTO di poter ribadire quanto già espresso con nota prot. n. 3453 del 02/02/2021 in riferimento ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90;

ACQUISITI, a riguardo, le controdeduzioni della **competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione generale con le note sopra riportate, si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Direzione generale**;




Figura 1: Inquadramento del Parco su area vasta



RITENUTO doveroso ribadire preliminarmente che, la richiesta della società di “*instaurare un tavolo di concertazione preventiva con gli Enti coinvolti teso ad addivenire ad una variante progettuale condivisa*”, non può essere accolta, in quanto, come già comunicato con nota prot. n. 10675 del 10/03/2022, ai fini della valutazione della variante sarebbe necessario l’avvio di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto la stessa si configura come variante sostanziale al progetto in esame;

PREMESSO che l’impianto in oggetto è costituito da 10 turbine eoliche, tipo VESTAS V150 con potenza nominale fino a 4.5 MW, ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 112 m, per un’altezza complessiva pari a 187 m, determinante un’area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 9,3 km dal più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010;



Figura 2: Aerofoto con posizione elementi in progetto

VALUTATO in particolare che l’ambito territoriale di riferimento è fortemente caratterizzato dalla presenza di importanti beni quali il *Castello di Venosa* e la rete delle masserie con i quali l’impianto di progetto andrebbe ad interferire in maniera decisa;

VALUTATO, inoltre, che le turbine di progetto, oltre a risultare in stretta correlazione visiva con il *Castello di Venosa*, sarebbero limitrofe ai parchi eolici già in esercizio e ricadenti nella loro totalità all’interno dell’*Ager Venusinus*, e che, se realizzate, determinerebbero un evidente incremento dell’impatto paesaggistico sull’area circostante il bene monumentale, come ampiamente documentato dall’analisi dei fotoinserti di progetto;

RITENUTO opportuno specificare, rispetto all’inserimento del progetto nel paesaggio e a quanto rappresentato dalla società più volte alle Osservazioni presentate (“*l’area scelta per l’insediamento del parco è particolarmente vocata allo sfruttamento della risorsa eolica, ed il parco eolico Venusia è stato progettato per inserirsi in un territorio non privo di testimonianze storico-archeologiche, come avviene in generale per l’intera area vasta e per il territorio regionale lucano. In tale contesto la distanza tra singoli beni tutelati, città e componenti paesaggistiche consente l’insediamento degli aerogeneratori del parco senza originare interferenze dirette, che alterino in maniera significativa e “irrimediabile” il paesaggio attuale o creino disturbo nella fruizione degli stessi beni*”), ed in riferimento all’impatto visivo e alle

interferenze che si avrebbero relativamente ai beni tutelati compresi nell'area vasta d'indagine, *che gli effetti della tutela di beni sottoposti a vincolo non si esauriscono all'interno del perimetro di riferimento, ma tengono in considerazione anche le aree dell'immediato intorno, al fine di salvaguardare anche la percezione e la fruibilità del bene stesso*; la stessa cosa vale in riferimento a tutti i beni tutelati elencati da questa DG nella comunicazione dei motivi stativi all'accoglimento dell'istanza. **RILEVATO**, a riguardo, che, seppure gli aerogeneratori di progetto non ricadano direttamente in aree sottoposte a vincolo, o non siano nelle immediate vicinanze, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, comporterebbe una forte alterazione dei valori culturali, comunque presenti, in quanto il contrasto con la tutela dei beni culturali non è legato alla diretta incidenza degli aerogeneratori su beni o aree vincolate, ma ai più ampi concetti di impatto visivo e di interferenza con le visuali, le matrici storiche del paesaggio ed il patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante, ed è in rapporto legato anche alla protezione esterna dei beni paesaggistici tutelati;

RITENUTO opportuno, in merito, richiamare la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole, ndr) «*non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo*» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr); e ancora il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo. «*In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto*»; va anche richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorché vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale *proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*; in aggiunta, anche la più recente espressione del Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 02523 del 18 aprile 2019, in riferimento al controllo che in generale gli organi di questo Ministero devono esercitare, anche sulle procedure di VIA, in relazione ai beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, precisa che «*siffatto controllo si estrinseca anche sulle aree esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato*» con chiaro riferimento anche alle aree «*viciniori non sottoposte a vincolo*»;

CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento al **Paragrafo 3** dell'elaborato *PEVE_RPI_Osservazioni10bisMIBACT*, si contesta l'asserita assenza di valutazione della risoluzione delle interferenze evidenziate e descritte nell'elaborato *PEVE_A.16.a.4.e*.

Si fa presente che, dall'analisi effettuata, emergono ben più di tre interferenze:

- all'interno del buffer di ml 3000 dal perimetro del manufatto vincolato da Palazzo Colombo e Nardoza a Maschito cade l'aerogeneratore PEVE_06;
- all'interno del buffer di ml 3000 dal centro urbano di Ginestra cade l'aerogeneratore PEVE_07;
- all'interno del buffer di ml 3000 dal centro urbano di Maschito cadono n. 04 aerogeneratori (PEVE_03 / 04 / 05 / 06);
- all'interno del buffer di ml 5000 dal centro storico di Maschito cadono tutti e 10 gli aerogeneratori del parco (PEVE_01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10);
- all'interno del buffer di ml 5000 dal centro storico di Ginestra cadono n. 08 aerogeneratori (PEVE_01 / 02 / 04 / 05 / 07 / 08 / 09 / 10);



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- all'interno del buffer di ml 5000 dal centro storico di Venosa cadono n. 07 aerogeneratori (PEVE_01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 08 / 10);
- all'interno del buffer di ml 5000 dal centro storico di Ripacandida cadono n. 03 aerogeneratori (PEVE_01 / 07 / 09).

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che, a valle dell'acquisizione della *certificazione usi civici*, così come riportato dalla società proponente nella relazione sulle osservazioni, l'aerogeneratore PEVE_05 e una ridotta porzione di strada di accesso all'aerogeneratore PEVE_07 ricadono all'interno di aree gravate da uso civico;

CONSIDERATO E VALUTATO che, **in riferimento agli aspetti archeologici**, la Società osserva a pag. 15: *“Lo studio di archeologia preventiva eseguito [Cfr. PEVE_A.4 - Relazione Archeologica, PEVE_A.4.1 – Carta Archeologica, PEVE_A.4.2.a, PEVE_A.4.2.b, PEVE_A.4.2.c – Carta Potenziale Archeologico] riporta la classificazione del rischio archeologico nelle aree interessate dall'intervento dimostrando l'estraneità delle opere rispetto a beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10. Del resto, per come riportato nel parere, non vi sono vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione nell'area di interesse.”*;

RITENUTO, a riguardo, necessario sottolineare, in primo luogo, come la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico sia nata proprio per individuare possibili interferenze con depositi archeologici ancora non conosciuti (e quindi non tutelati) prima della realizzazione delle opere al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico e sprechi di risorse. Il fatto che nell'area indagata non siano comprese aree vincolate o tutelate dal PTPR non consente di affermare che l'area è priva di testimonianze archeologiche sepolte. La conoscenza del popolamento in età antica risulta, al contrario, continuamente affinata dagli studi scientifici, dalle indagini condotte in fase di realizzazione di progetti e da scoperte fortuite ed è proprio su tali dati che devono essere individuate le aree di rischio non altrimenti note.

VALUTATO, nel merito che, proprio sulla base di tali nuove conoscenze è stato possibile per la Soprintendenza delimitare l'area archeologica denominata *“Ager Venusinus”* ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) sottoponendo di conseguenza tale territorio alle disposizioni della Parte Terza del Codice dei beni culturali; *A tale proposito si ritiene opportuno ricordare la natura dichiarativa e non costitutiva dei vincoli emanati a tutela di beni archeologici, culturali o paesaggistici che siano: la culturalità del bene, infatti, preesiste alla data del decreto di apposizione del vincolo ed è proprio per questo motivo che, cautelativamente, tutte le disposizioni di tutela diventano vigenti a partire dal momento in cui tale culturalità viene riconosciuta dallo Stato [avvio del procedimento di dichiarazione ovvero perimetrazione dell'area ex articolo 142, comma 1, lettera m)]*;

RITENUTO doveroso specificare che, seppur le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non siano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del citato D. Lgs. 42/2004, rammentando, a tal proposito, che lo strato informativo *“Zone di interesse archeologico di nuova istituzione”* del Portale WEB della Regione Basilicata è stato aggiornato con le seguenti nuove aree ubicate nella zona nord della regione: *Ager Bantinus, Ager Venusinus, Ager Ofantino, Comprensorio Melfese, Corridoio Via Appia*;

VISTA la Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020, recante *“Piano paesaggistico Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020”*, che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

“...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – Ager Venusinus...” e il “...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...”;

RICHIAMATO, a tale riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata che, con nota prot. n. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell’approvare – previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di *Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus*, *Ager Bantinus*, *Ager Ofantino*, *Coprensorio melfese*, *Via Appia*) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l’obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ma che, nell’attesa del completamento del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23 del 1999, permane l’obbligo di attivare la predetta procedura in tutti i territori interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice);

RITENUTO necessario evidenziare che questo importante contesto è stato di recente ricompreso nell’areale *Ager Venusinus*, in quanto proposta di zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il quale si rammenta che, seppur non ancora vigente, la delimitazione sottoposta ad approvazione è frutto di uno studio lungo e accurato, che ha portato a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l’individuazione di un contesto unitario. Il fatto che la perimetrazione *Ager Venusinus* non sia stata ancora recepita nel PPR della Regione Basilicata non ne inficia in alcun modo il valore archeologico-paesaggistico, che risulterebbe pesantemente compromesso dalla realizzazione del Parco eolico;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre che, nella relazione archeologica pubblicata sul sito del MiTE non sono considerati né i dati rinvenuti dalla ricognizione di superficie né quelli rinvenuti dalla lettura delle foto aeree (espressamente previsti dalla normativa vigente) e, di conseguenza, non è possibile escludere la presenza di tracce di superficie non rilevate nel citato documento, anche nelle aree direttamente interferite dal progetto. Ciononostante tale documento riconosce un rischio “alto” per le aree in cui sono localizzati gli aerogeneratori WGT1 e WGT7 e “medio” per l’aerogeneratore WGT2 e il tracciato del cavidotto che interferisce con diversi siti noti;

VALUTATO che, in merito alle **Osservazioni a pag. 19** “*Molte esperienze dirette della RWE (sic), la presenza dell’archeologo durante le fasi di cantierizzazione e di scavo ha rappresentato una preziosa opportunità per indagare un territorio in maniera sistematica. La vasta area di interesse richiamata dalla Soprintendenza, potrebbe ulteriormente essere indagata attraverso una campagna di indagine preventiva ad esempio con l’ausilio della tecnologia del georadar che consentirebbe di indagare il sottosuolo a larga scala in maniera indiretta e tale da fornire a codesto Ministero, utili informazioni circa le ulteriori emergenze archeologiche eventualmente presenti nel sottosuolo dell’area tutelata o eventualmente dell’intero parco eolico*”, appare opportuno evidenziare che la Proponente sembra confondere la procedura di archeologia preventiva (da effettuarsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in fase di progettazione di fattibilità) con la pratica del controllo archeologico in corso d’opera, che è propria dell’archeologia “d’emergenza” ovvero è praticabile solo nel caso in cui non sia possibile, sulla base dei dati noti, individuare l’area in cui giacciono i depositi archeologici.

RITENUTO, inoltre, di non poter in nessun modo condividere l’affermazione che la presenza dell’archeologo sul campo basti a scongiurare danni al patrimonio archeologico: infatti, anche se il controllo in corso d’opera può costituire un utile strumento in tutti i casi in cui la mancanza di tracce superficiali non consente l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico,



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

esso da una parte non consente una corretta elaborazione progettuale in grado appunto di prevenire la distruzione dei depositi archeologici, dall'altra costringe, in caso di rinvenimenti, a sacrificare stratigrafie e contesti anche di notevole rilevanza. Se lo scavo, infatti, anche condotto secondo le più rigorose metodologie scientifiche, provoca la distruzione delle relazioni stratigrafiche indispensabili per la comprensione dei contesti rinvenuti, il controllo in corso d'opera, oltre a non consentire l'individuazione preventiva dei contesti, agisce su porzioni molto limitate di suolo e, di conseguenza, consente una limitata lettura delle stratigrafie, spesso individuate solo quando sono già state intaccate;

VALUTATO, inoltre che, la rilevanza archeologica del territorio in esame è già nota e, di conseguenza, non necessita di ulteriori conferme: è invece prioritario limitare ulteriori indagini che, come sopra detto, pur incrementando la conoscenza dei substrati, in assenza di una pianificata strategia di ricerca, provocano irrimediabili perdite di dati, mentre gli eventuali rinvenimenti risultano penalizzati dalla contiguità con le opere costruite.

RITENUTO, di non poter condividere poi, le osservazioni effettuate dalla Società relativamente al valore aggiunto offerto dalla realizzazione del parco eolico in esame in relazione alla valorizzazione dei contesti archeologici già noti o rinvenuti in occasione dei lavori, specie in considerazione della invadenza visiva degli aerogeneratori dovuta alle loro dimensioni.

RITENUTO, inoltre, opportuno ribadire che le indagini effettuate a seguito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, pur costituendo un utilissimo strumento per la tutela, non sono in ogni caso paragonabili ad uno scavo di ricerca, anche in considerazione della mancanza di una strategia che consenta una ragionata pianificazione della conservazione, della gestione e della fruizione di quanto portato in luce, anche considerato che tutte le spese conseguenti al ritrovamento di strutture e materiali archeologici (dal restauro, alla valorizzazione, alla gestione e soprattutto alla manutenzione) restano in capo allo Stato;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 187 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

VALUTATO, nel merito e in riferimento alle considerazioni espresse dalla società nelle Osservazioni, questa Direzione generale ritiene di condividere la linea di principio secondo la quale bisogna sapersi approcciare al cosiddetto "nuovo paesaggio dell'energia" ritenendo che questo possa considerarsi alla stessa stregua degli "altri paesaggi" testimone di specifici valori culturali e delle trasformazioni sociali ma è doveroso ribadire la necessità di salvaguardare gli scorci di territorio in cui le peculiarità sembrano altre e contrastanti con la localizzazione delle infrastrutture proposte. L'ambito territoriale a cui ci si riferisce, infatti, si contraddistingue per una forte leggibilità dello skyline orizzontale e collinare con evidente vocazione agricola che, unitamente alle molteplici testimonianze di carattere archeologico ed alle architetture rurali tipiche, costituisce un carattere identitario da salvaguardare. Questo fa sì che questo territorio si debba ritenere non idoneo alla localizzazione di impianti eolici che costituirebbero, di fatto, elementi detrattori del paesaggio nonostante le accortezze progettuali a cui la società rimanda. A tale riguardo si evidenzia quanto indicato dal D.M. 10/09/2010 in merito alla preferibile ubicazione degli impianti eolici in aree degradate da riqualificare (*Allegato 4 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" –D.M 10/09/2010 "Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L'impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto.*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

In questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio");

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)"

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘effetto selva’);

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione generale;

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO pertanto di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. n. 3453 del 02/02/2021, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione generale;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla società **Soc. E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. relativamente all' impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Venusia", costituito da 10 aerogeneratori ciascuno di potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW, localizzato nei comuni di Venosa (PZ) e Maschito (PZ) e con parte delle opere di connessione elettrica localizzate nei comuni di Rapolla (PZ) e Melfi (PZ).**

Il Responsabile dell'istruttoria
Arch. Gilda Di Pasqua 

Il Responsabile del procedimento
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it